

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA  
DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI  
NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 25 LUGLIO 1950

(20<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione ed approvazione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, sull'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale » (N. 1136); e « Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale » (N. 917) (Approvati dalla Camera dei deputati):

BOGGIANO PICO, *relatore* . . . . . Pag. 298

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni » (N. 904-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato nuovamente dalla Camera dei deputati):

RIZZO DOMENICO, *relatore* . . . . . 300  
PALERMO . . . . . 301  
MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . . . 301

« Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria "Italia" » (N. 1173) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PEZZINI, *relatore* . . . . . 302 e *passim*  
PALERMO . . . . . 303  
ALBERTI Giuseppe . . . . . : 303  
PARRI . . . . . 303  
GASPAROTTO . . . . . 304  
CARBONI . . . . . 304  
RIZZO DOMENICO . . . . . 304 e *passim*  
RICCIO . . . . . 304 e *passim*  
VARALDO . . . . . 304  
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* . . . . . 305 e *passim*  
RIZZO GIAMBATTISTA . . . . . 306  
BOSCO . . . . . 307

(Seguito della discussione e rinvio)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche » (N. 942) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FOCACCIA, *relatore* . . . . . 309  
RIZZO GIAMBATTISTA . . . . . 309

(Discussione e rinvio)

« Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche » (N. 1099) (Approvato dalla Camera dei deputati):

FOCACCIA, *relatore* . . . . . 309  
RIZZO GIAMBATTISTA . . . . . 309

La riunione ha inizio alle ore 17,40.

Sono presenti i senatori: Alberti Giuseppe, Boggiano Pico, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, Cerica, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Giua, Jannelli, Palermo,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

20ª RIUNIONE (25 luglio 1950)

Parri, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano e Varaldo.

Sono altresì presenti il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Martino, il Sottosegretario di Stato per le finanze, onorevole Castelli, e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, senatore Vischia.

**Discussione e approvazione dei disegni di legge:** « **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, sull'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale** » (N. 1136); e « **Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale** » (N. 917) (*Approvati dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, sull'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale** » e « **Ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale** ».

I due disegni di legge saranno discussi contemporaneamente, vertendo ambedue sulla stessa materia. Il secondo, approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella riunione del 9 marzo 1950, riguarda una modificazione all'articolo 2 del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, decreto legislativo che è stato ratificato con altre modificazioni, di cui al primo disegno di legge in esame, dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi della Camera dei deputati nella riunione del 15 giugno 1950.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Boggiano Pico.

BOGGIANO PICO, *relatore*. I provvedimenti di cui trattasi trovano il loro fondamento sulla necessità di soddisfare le esigenze di

mano d'opera specializzata dei settori economici, industriali e commerciali, incrementando, perfezionando e diffondendo al massimo possibile le regolari scuole di avviamento triennali. Il Ministero della pubblica istruzione, in attesa di un completo riassetto dell'istruzione professionale, promosse con carattere d'urgenza quello che è poi divenuto il decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, allo scopo di assicurare un migliore rendimento e una maggiore affermazione dei corsi secondari di avviamento professionale, annuali e biennali, quindi scuole incomplete. Con lo stesso provvedimento è stato esteso giustamente il trattamento giuridico ed economico degli insegnanti delle scuole regolari biennali agli insegnanti dei corsi.

Il personale insegnante di ruolo delle scuole di avviamento è infatti inquadrato nel gruppo A, con uno sviluppo di carriera dal grado XI al grado VII; il personale insegnante di ruolo dei corsi era inquadrato nel gruppo B con una carriera limitata dal grado XI al X.

Bisogna considerare che le materie di insegnamento dei corsi a programmi normali sono gli stessi della scuola biennale e richiedono, quindi, identica preparazione e competenza da parte del personale. Se una differenza può essere rilevata, questa torna a favore degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale, date le molteplici mansioni che vengono loro richieste a differenza degli insegnanti delle scuole.

La direzione, infatti, la segreteria, il funzionamento dei laboratori e delle aziende, tutto grava sull'unico insegnante di ruolo di materie tecniche del corso di avviamento.

L'emendamento consistente nella sostituzione dell'articolo 3, approvato dall'altro ramo del Parlamento, rappresenta un completamento sanzionando in diritto una situazione preesistente alla pubblicazione dello stesso decreto legislativo, situazione che in parte è stata giuridicamente riconosciuta e regolata dal Ministero della pubblica istruzione con due circolari: n. 72 del 7 dicembre 1946 e n. 132591 del 20 gennaio 1950. L'emendamento non comporta aggravio di spese per il bilancio ed era già stato accolto dal Ministero della pubblica istruzione, il quale l'aveva inserito in un disegno

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

20ª Riunione (25 luglio 1950)

di legge che aveva ottenuto l'assenso del Ministero del tesoro.

L'insegnante di materie tecniche che è anche il direttore del corso, dopo aver incrementato il corso stesso tanto da rendere necessaria la trasformazione in scuola triennale, sarebbe posto in una posizione mortificante se non fosse mantenuto alla cattedra di materie tecniche (la quale è, di regola, agganciata alla direzione): nel qual caso verrebbe posto nella condizione morale di abbandonare la sede ove ha lavorato per molti anni e la scuola da lui creata. Ora, se il decreto legislativo di cui trattasi ha attribuito al personale dei corsi lo stato giuridico, economico e di carriera del personale delle scuole, non si comprenderebbe l'eventuale esclusione dal diritto di mantenere la stessa cattedra e la direzione. Ciò maggiormente perchè nella loro generalità i corsi a programmi ridotti, previsti dalla legge 22 aprile 1932, n. 490, sono stati da tempo trasformati in corsi a programmi normali e quindi in regolari classi di scuole di avviamento.

Soddisfa, quindi, ad ovvie ragioni di giustizia e trae fondamento da solidi motivi di diritto, la proposta di perfezionare nell'interesse della scuola e del servizio il decreto legislativo n. 1061 con l'emendamento già approvato dalla Camera, tanto auspicato dal personale interessato, accettato dal Ministero della pubblica istruzione ed approvato dal Tesoro.

L'emendamento non lede interessi di terzi, non comporta aggravio finanziario, bensì sprona il personale insegnante di materie tecniche ad una più sentita operosità, ad una più convinta dedizione alla propria missione, qualità che si rendono indispensabili nel corpo degli insegnanti se si vuole veramente che l'istruzione professionale possa sempre più adeguarsi ai compiti richiesti dalle esigenze dell'agricoltura e dell'industria del nostro Paese.

La certezza per il direttore del corso di poter tranquillamente continuare ad assolvere nella propria sede il suo compito, viene a facilitare l'eliminazione dei corsi o scuole incomplete, favorendo la trasformazione di questi in scuole triennali, ritenute utili e tanto apprezzate dalle classi meno abbienti che vi avviano i propri figlioli.

Il secondo emendamento proposto con l'articolo 5 aggiuntivo è stato sollecitato dalla Amministrazione della pubblica istruzione. Infatti come per gli altri ordini di scuole l'insegnante riassunto in servizio ha tutti i diritti dei colleghi di ruolo, così anche agli insegnanti dei corsi, dimissionari o assunti in servizio successivamente alla data del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, devono, per evidenti ragioni di giustizia, essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi vantaggi previsti dalla legge. Pertanto quanto è disposto dagli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto legislativo per il personale dei corsi è in fase di esaurimento.

Infine, il disegno di legge presentato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, circa la ricostruzione della carriera del personale insegnante dei corsi secondari di avviamento professionale inquadrato nei ruoli delle scuole di avviamento professionale, come comma aggiuntivo all'articolo 2 del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, ha la figura, più che altro, di precisare che il servizio prestato nei corsi deve essere interamente valutato, ad ogni fine, come se prestato nelle scuole triennali.

Anche questo emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ma costituisce un giusto riconoscimento per il personale insegnante di ruolo dei corsi, veramente benemerito dell'insegnamento professionale.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo unico del primo disegno di legge sottoposto al nostro esame. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, è ratificato con le seguenti modificazioni:

**Art. 3.** — È sostituito dal seguente:

«Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli ha la facoltà di passare da cattedra di corsi a cattedra di scuole e viceversa.

«Al personale insegnante di materie tecniche (industriali od agrarie), inquadrato ai sensi dei precedenti articoli, è conferita la di-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

20ª RIUNIONE (25 luglio 1950)

reazione delle scuole ove prestano servizio che derivino dalla trasformazione di corsi.

« Al personale stesso, trasferito, a domanda o per servizio, in scuole, o passato dalla cattedra di materie tecniche a quella di materie scientifiche nelle scuole, è consentito sia il ritorno nelle scuole derivanti dalla trasformazione dei corsi in cui prestava servizio, che il ritorno alla cattedra di origine.

« Lo stesso personale può essere trasferito, a domanda, in qualunque scuola sprovvista di titolare, occupandone la cattedra di materie tecniche e, per incarico, la direzione ».

*Art. 5. (nuovo).* — « Gli insegnanti dei corsi di avviamento professionale che fossero eventualmente riassunti in servizio dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per effettive esigenze di servizio o nominati successivamente, saranno inquadrati nel ruolo transitorio previsto dall'articolo 4.

« Nei riguardi degli insegnanti, riassunti e inquadrati ai sensi del comma precedente, sono applicabili tutte le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo unico del secondo disegno di legge sottoposto al nostro esame. Ne do lettura:

*Articolo unico.*

All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 1061, è aggiunto il seguente capoverso:

« Il personale stesso sarà inquadrato tenendo conto della complessiva anzianità di servizio prestato nel ruolo degli insegnanti dei corsi di avviamento e sarà assegnato nel grado corrispondente e con l'anzianità di grado come se avesse percorso tutta la carriera nel ruolo degli insegnanti delle scuole ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:** « **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni** » (N. 904-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e modificato nuovamente dalla Camera dei deputati*).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni** ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Rizzo Domenico.

**RIZZO DOMENICO, relatore.** Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, fu ratificato con modificazioni dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi nella riunione del 2 marzo 1950. La nostra Commissione, nella riunione del 30 marzo 1950, ratificò anch'essa il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, non approvando, però, le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo anzidetto. A ciò la nostra Commissione fu indotta da una serie di motivi di carattere giuridico e anche dal fatto che era stato assegnato alla prima Commissione del Senato (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) un disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese, già approvato dalla Camera dei deputati il 15 dicembre 1949, nel quale sostanzialmente, più o meno, erano previste le stesse disposizioni contenute nelle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 844, con il relativo disegno di legge di ratifica.

Ora, il testo del disegno di legge, di pura e semplice ratifica del decreto legislativo più volte citato, approvato dalla nostra Commissione,

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

20ª RIUNIONE (25 luglio 1950)

fu nuovamente modificato nella riunione del 16 maggio 1950 dalla Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi della Camera dei deputati: l'altro ramo del Parlamento, infatti, ha ripristinato, salvo qualche lieve variante, il testo del disegno di legge da esso precedentemente approvato e che ora è sottoposto al nostro esame.

Senonchè nella riunione del 20 aprile 1950 la prima Commissione del Senato approvò con modificazioni il disegno di legge, già citato, di iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese. Il testo, approvato dal Senato, di questo disegno di legge, rinviato alla Camera dei deputati e da essa approvato nella riunione del 23 giugno 1950 della prima Commissione, riproduce esattamente nella sostanza il testo del disegno di legge oggi sottoposto al nostro esame. Si aggiunga che il disegno di legge di iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese quanto prima dovrà essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, secondo quanto esso dispone, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ciò detto, faccio osservare che con la eventuale approvazione del disegno di legge in esame la nostra Commissione non farebbe altro che approvare le stesse disposizioni di cui al disegno di legge di iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese, che quanto prima con la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* avrà vigore di legge.

PALERMO. Penso che una ripetizione di deliberazioni già prese non possa nuocere. Vorrei, tuttavia, osservare che esiste, a prescindere dal disegno di legge di iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese, e al quale ha accennato l'onorevole relatore, un altro disegno di legge d'iniziativa parlamentare, concernente il collocamento obbligatorio di mutilati, che è stato già approvato dalla Camera dei deputati e dal Senato, nonchè pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*. Desidererei sapere dall'onorevole Sottosegretario quale connessione vi sia tra il disegno di legge da me ora ricordato e il disegno di legge sottoposto al nostro esame.

MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La legge a cui ha fatto riferimento il senatore Palermo è quella che stabilisce il diritto di precedenza nell'assunzione dei mutilati ed invalidi di guerra e reca modifiche ad un'altra legge, la legge base del

1921, detta legge Labriola. Il disegno di legge ora in discussione viceversa contempla unicamente l'obbligatorietà, per le pubbliche amministrazioni e per le imprese private, dell'assunzione di coloro che appartengono a categorie assistibili. Nella legge succitata si stabilisce la percentuale di precedenza nel diritto all'assunzione obbligatoria, mentre qui si tratta di nuove assunzioni e della proroga al 31 dicembre 1951 dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 453, e delle altre norme vigenti per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni o nelle imprese private.

Circa, poi, il rilievo fatto dal senatore Rizzo Domenico, egli ha ragione quando osserva che il Parlamento ha già regolato con il disegno di legge di iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese, che avrà, fra breve, efficacia di legge, la materia che fra l'altro forma oggetto del presente disegno di legge. Non vi sarebbe, quindi, motivo di ripetere nel provvedimento in esame le norme contenute nel disegno di legge di iniziativa dei deputati Piasenti e Ferrarese: l'eventuale approvazione di queste norme non sarebbe che una ripetizione *ad abundantiam*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

#### Art. 1.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, è ratificato con la seguente modificazione:

*Art. 2.* — È sostituito dal seguente:

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, si applicano a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra, nonchè ai mutilati e invalidi per fatti di guerra ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

#### Art. 2.

La efficacia delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, e delle altre norme legislative vigenti

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

20ª RIUNIONE (25 luglio 1950)

per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni o nelle imprese private è prorogata fino al 31 dicembre 1951.

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria "Italia" » (N. 1173) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria "Italia" ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pezzini.

PEZZINI, *relatore*. La modifica apportata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria « Italia », riguarda l'articolo 2 del decreto legislativo stesso, il quale stabilisce la ripartizione dei proventi della lotteria. Il testo originario dell'articolo 2 disponeva che la ripartizione dei proventi avvenisse nel seguente modo: all'Erario dello Stato, il 90 per cento, al Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, il 10 per cento. A differenza delle altre lotterie nazionali, i cui proventi erano totalmente devoluti ad enti ed istituti di beneficenza e di assistenza, per la lotteria « Italia » si era dunque ritenuto di destinare a beneficio dell'Erario la maggior parte dei proventi netti. L'intenzione è stata comunque subito frustrata dagli eventi, poichè, dopo l'effettuazione della prima lotteria, nel 1947, v'è stata una pleora di richieste da parte di enti ed istituti di beneficenza e di assistenza, i quali premevano perchè una parte dei proventi venisse de-

voluta a loro favore. Il Ministero delle finanze non rimase insensibile a queste pressanti insistenze e propose, dopo la prima edizione della lotteria, che quel 90 per cento degli utili, già destinato all'Erario, venisse invece distribuito nel seguente modo: All'azienda di soggiorno di Merano la cifra di 25 milioni — infatti, si poteva, già allora prevedere la misura concreta dell'ammontare dei proventi —; all'Ente della Fiera del lido di Lecce, 4 milioni e 227.391; all'Ente « Villaggio del fanciullo » di Gallipoli, un milione.

Ora, però, il Ministero delle finanze, evidentemente in seguito a richieste ed insistenze di altri enti, ha ritenuto di proporre una nuova ripartizione dei proventi della lotteria « Italia » in sede di ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328, attraverso una modifica all'articolo 2 del decreto legislativo anzidetto, il cui testo viene sostituito dal seguente: « I proventi della lotteria nazionale « Italia » al netto della tassa di bollo, delle spese di organizzazione ed esercizio e dell'ammontare complessivo dei premi, sono ripartiti a favore dei seguenti enti nella misura a fianco di ciascuno indicata: 1) Croce Rossa Italiana, 30 per cento; 2) Ente « Il villaggio del fanciullo » di Gallipoli, 20 per cento; 3) Consorzio per la difesa della Gondola di Venezia, 15 per cento; 4) Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto », 10 per cento; 5) Confederazione delle Misericordie, con sede in Firenze, 10 per cento; 6) Federazione « Pro Infanzia Mutilata », 15 per cento ».

Credo di interpretare il pensiero della Commissione, esprimendo il mio plauso perchè i proventi della lotteria « Italia » saranno devoluti ad enti ed istituti di beneficenza ed assistenza, anzichè a beneficio dell'Erario.

Circa i criteri che hanno ispirato la ripartizione dei proventi, non saprei dire esattamente quali essi siano stati. Ritengo che si sia ubbidito essenzialmente all'esigenza di non frazionare eccessivamente una somma che certo non è imponente — alcune decine di milioni al massimo — in troppe erogazioni che non avrebbero certo giovato ad alcuno: non era, infatti, opportuno aumentare il numero dei beneficiari, altrimenti avremmo avuto una dannosa dispersione di mezzi finanziari. Il secondo criterio, che mi sembra evidente, è stato quello di favo-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

20ª RIUNIONE (25 luglio 1950)

rire enti che abbiano effettivamente finalità sociali altamente lodevoli, come l'assistenza all'infanzia. L'assegnazione al Consorzio per la difesa della Gondola di Venezia è giustificata da un precedente impegno da parte dello Stato, in quanto il comune di Venezia, che aveva avuto l'autorizzazione a svolgere per cinque anni un concorso a premi abbinato alla famosa regata storica, concorso che si risolveva praticamente in una vera e propria lotteria, si è indotto a rinunciare a tale facoltà, alla condizione di beneficiare di una parte dei proventi di una lotteria nazionale. Non ho bisogno, infine, di sottolineare le benemeritenze della Croce Rossa Italiana o quelle della Confederazione delle Misericordie di Firenze.

Mi pare dunque che la ripartizione dei proventi tra i vari beneficiari ora ricordati non possa dar luogo a critiche, e propongo, quindi, che il disegno di legge in esame sia senz'altro approvato.

PALERMO. In linea di massima mi dichiaro favorevole alla ripartizione dei proventi della lotteria « Italia » tra gli enti e secondo le percentuali previsti dal disegno di legge. Vorrei, tuttavia, far notare agli onorevoli colleghi che è stato escluso un ente il quale, a mio parere, riveste una grande importanza: parlo della Fondazione degli italiani all'estero, che si occupa anche dell'assistenza ai mutilati di guerra per mezzo della « Casa serena » di Bologna, la quale attualmente assiste 70 mutilati di guerra e che sino a questo momento non ha mai avuto sovvenzioni da parte dello Stato.

Propongo, quindi, di includere tale fondazione tra i beneficiari degli utili ricavati dalla lotteria « Italia », riducendo al 20 per cento la percentuale attribuita alla Croce Rossa Italiana, per devolvere il 10 per cento rimasto così disponibile alla Fondazione degli italiani all'estero.

ALBERTI GIUSEPPE. Ricordando che in sede di bilancio del tesoro, per quel che si riferisce all'attività dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, io ho parlato della possibilità di istituire una lotteria a favore dei cancerosi incurabili poveri, onde consentire loro di spegnersi in un luogo ad essi destinato, vorrei che da parte della Commissione si rappresentasse alla Croce Rossa Italiana che questo denaro che noi oggi le assegnamo dovreb-

be anche essere speso per questo benefico scopo. Questo voto formulo nel seguente ordine del giorno, firmato anche dai colleghi Domenico Rizzo, Jannelli e Palermo, che sottopongo alla approvazione della Commissione:

« La Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi fa voti affinché la percentuale assegnata alla C.R.I. sui proventi della lotteria « Italia » venga destinata, almeno per un terzo, all'assistenza dei cancerosi poveri inoperabili ».

I cancerosi inoperabili sono respinti dagli ospedali normali in ossequio a regolamenti antiquati e lo sono egualmente dai centri per il cancro perchè essi guastano le statistiche operatorie. Questi disgraziati muoiono nelle loro case tra strazi indicibili, spesso abbandonati da tutti. È per questa ragione che io ho proposto il mio ordine del giorno.

PARRI. Le istituzioni che potrebbero legittimamente aspirare ad essere incluse tra i beneficiari dei proventi della lotteria « Italia » nel campo della assistenza soprattutto infantile e degli orfani di guerra in particolare, sono ovviamente numerosissime. Io stesso ho già inutilmente sollecitato che ad alcune di esse fosse deferita una parte dei proventi di qualcuna delle lotterie nazionali. Nè è detto che le prescelte siano le più meritevoli o le più bisognose: sono piuttosto le più fortunate. Ora, io mi domando se non sia possibile attuare un ordinamento di tutte le lotterie che si effettuano sotto il patrocinio dello Stato, in modo da formulare un piano coordinato per un utilizzo il più possibile razionale e redditizio di questi pochi fondi destinati alla beneficenza. Ciò potrebbe forse avvenire se il Ministero consentisse alla costituzione presso di sé di una Commissione composta di tre o cinque parlamentari che lo consigliasse nella scelta dei beneficiari dei proventi delle lotterie: la responsabilità esecutiva rimarrebbe evidentemente al Ministero, il quale, però, potrebbe consultarsi, sulla base delle richieste che ad esso provengono anno per anno, con questa Commissione. Seguendo questo criterio la ripartizione degli utili delle lotterie, pur evitando una eccessiva dispersione, potrebbe avvenire con una maggior sicurezza di andare incontro alle necessità più vive e pressanti, senza commettere quindi ingiustizie o favoritismi.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

20ª Riunione (25 luglio 1950)

GASPAROTTO. Concordo pienamente con le osservazioni del senatore Parri, anche perchè ho l'impressione che si siano accolte delle richieste in seguito a pressioni venute all'ultima ora. Villaggi del fanciullo, ad esempio, ce ne sono in tutte le parti d'Italia. Il Ministero delle finanze farebbe bene a preparare per lo meno un elenco degli enti più bisognosi e meritevoli, dimodochè noi, in altra occasione, si possa sostituire, a ragion veduta, questo o quell'altro ente. Sono costretto a parlare in questo modo perchè noi, allo stato attuale, non sappiamo quali altri enti il Ministero delle finanze possa aver preso in esame e siamo per tanto obbligati ad accettare il fatto compiuto. Noi desideriamo, invece, che sia predisposto organicamente, tempestivamente un piano, senza aspettare le sollecitudini e le pressioni fatte all'ultima ora.

Accolgo comunque la proposta del senatore Pezzini, di approvare il disegno di legge. Quanto ai bisogni della Croce Rossa Italiana essi sono così grandi che i fondi che le potranno venire dai proventi della lotteria « Italia » saranno pur sempre irrisori; approverei, perciò, la riduzione al 20 per cento della percentuale ad essa attribuita, come ha proposto il senatore Palermo, per assegnare il restante 10 per cento alla Fondazione degli italiani all'estero.

CARBONI. Vorrei rivolgere una domanda al senatore Palermo: la Fondazione degli italiani all'estero ha personalità giuridica? E la « Casa serena » ha anch'essa personalità giuridica o è un organo dipendente dalla Fondazione? Ritengo che solo la Fondazione abbia personalità giuridica. Se le cose fossero in questi termini, l'assegnazione, di cui alla proposta del senatore Palermo, dovrebbe essere fatta alla Fondazione degli italiani all'estero e non già alla « Casa serena » che non avrebbe capacità giuridica per riceverla. Tutt'al più la Commissione, deliberando l'assegnazione a favore della Fondazione degli italiani all'estero, potrebbe con un suo voto raccomandare che questa destinasse la somma di cui all'assegnazione in questione alla « Casa serena ».

PALERMO. Indubbiamente la Fondazione degli italiani all'estero ha personalità giuridica; non credo invece che la abbia la « Casa serena ». Formulerei l'emendamento in questo modo: al numero 1, Croce Rossa Italiana,

sostituire alle parole « 30 per cento » le altre: « 20 per cento », aggiungendo in fine all'articolo un n. 7: « Fondazione degli italiani all'estero per l'assistenza all'infanzia (Casa serena — Bologna), 10 per cento ».

Insisto in modo particolare a favore della « Casa serena » in quanto essa cura, come ho detto, in questo momento 70 mutilatini di guerra, e tutti sanno che i proventi della lotteria « Italia » sono dedicati in modo particolare alle iniziative a favore dell'infanzia derelitta e dei piccoli mutilati. Mi risulta anche che la « Casa serena » non ha ancora avuto alcuna sovvenzione da parte dello Stato: penso, quindi, che questa sia la sede più adatta per andare incontro ai suoi bisogni e per aiutarla nella sua opera benefica.

RIZZO DOMENICO. Il rilievo fatto dal collega Carboni è assai sottile, ma debbo osservare che assegnando una determinata somma alla Fondazione degli italiani all'estero e indicando nello stesso tempo come beneficiaria la « Casa serena », non si farebbe altro che fissare una condizione alla donazione. Allo stesso modo, è sempre possibile subordinare ogni donazione ad una determinata finalità specifica. Mi sembra, quindi, che non vi sia alcun ostacolo alla approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Palermo.

RICCIO. Vorrei esprimere il voto che la ripartizione dei proventi di questa lotteria, come delle altre lotterie, non sia fissa, ma venga effettuata anno per anno, perchè i bisogni dei vari enti mutano a seconda degli anni, e sarebbe quindi buona norma rivedere annualmente la ripartizione di questi utili in modo da andare incontro alle necessità più urgenti ed agli istituti più bisognosi.

VARALDO. Ritengo che non sia opportuno aggiungere altri enti a quelli già elencati nel disegno di legge, perchè, se è vero che esso favorisce determinati istituti, non bisogna tuttavia credere che raggiungeremmo una maggiore giustizia con una maggiore dispersione delle somme disponibili. È ovvio che infiniti sono gli enti e gli istituti di beneficenza che potrebbero reclamare una partecipazione a questi proventi: ad esempio, tra i beneficiari è compreso il « Villaggio del fanciullo » di Gallipoli, e tutti sappiamo quanti « Villaggi del fanciullo » ci siano in Italia. Ognuno di noi



COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

20ª RIUNIONE (25 luglio 1950)

del resto potrebbe citare altri enti ed altri istituti, tutti meritevoli di aiuto e tutti in condizioni di bisogno.

Sono favorevole all'accoglimento, per il futuro, della proposta del senatore Parri, perchè si addivenga ad una più equa ripartizione dei proventi delle lotterie; ma ritengo che dobbiamo evitare il fallace criterio di voler raggiungere una maggiore giustizia inserendo nuovi enti tra i beneficiari di cui al disegno di legge in esame, perchè in realtà non faremmo altro che frazionare eccessivamente la somma disponibile, in modo da non consentire a nessuno di ottenere un contributo di una qualche consistenza ed utilità.

PEZZINI, *relatore*. Associandomi alle considerazioni svolte dal collega Varaldo, faccio presente che già alla Camera dei deputati sono state fatte proposte analoghe a quella del senatore Palermo, per un aumento del numero dei beneficiari: tali proposte sono state tuttavia respinte appunto perchè si è ritenuto pericoloso aprire un varco alla dispersione dei proventi della lotteria in questione.

Ritengo di potermi anche associare al voto espresso dal collega Riccio perchè la ripartizione dei proventi di questa e di altre lotterie non sia definitiva ed irrevocabile, ma avvenga in futuro annualmente in modo da dare ad altri enti la possibilità di beneficiare dei proventi anzidetti.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono grato agli onorevoli senatori che, portando in questa discussione il peso della loro esperienza e della loro sensibilità, hanno voluto dare al modesto disegno di legge in esame una importanza forse maggiore di quella che in sostanza esso ha.

Bisogna tener presente innanzitutto che la lotteria « Italia » è la terza delle tre lotterie nazionali. Per le contingenze attuali, tuttavia, credo che tre lotterie nazionali all'anno in Italia non si possano fare, tanto è vero che da due anni a questa parte la lotteria « Italia » non si è più tenuta. Per il prossimo anno ci sono serie probabilità che possa tenersi di nuovo, abbinandola — e la notizia sarà certo apprezzata dal senatore Palermo — ad una grande manifestazione di corse al trotto che avrà luogo all'ippodromo di Agnano.

Le altre due lotterie nazionali sono, come è noto, la lotteria di solidarietà nazionale o di

Monza — si è voluto con questo nome riesumere la tradizione e la fama di una grande manifestazione sportiva dell'anteguerra, cioè la corsa automobilistica di Tripoli — e la lotteria di Merano, che alimenta l'Azienda di Merano stessa. La terza lotteria, la lotteria « Italia », è di difficile attuazione, non solo, ma la esperienza di quest'anno nei confronti delle altre due lotterie ci porta ad essere, non dico pessimisti, ma almeno prudenti nel considerare le possibilità di successo della stessa. Infatti il gettito netto per gli enti beneficiari non è, onorevole relatore, di alcune decine di milioni, come lei ha affermato, ma solo di alcuni milioni, perchè, calcolando il gettito medio lordo di una lotteria sui 115-120 milioni, detraendo da tale somma circa il 30-35 per cento per spese di propaganda, organizzazione, provvigioni e commissioni a coloro che si occupano del collocamento dei biglietti, e ancora circa il 35-40 per cento per il monte premi, ed il 16-18 per cento per le tasse e l'imposta sull'entrata, che va effettivamente all'Erario, quello che resta per gli enti beneficiari si aggira attorno ad una cifra che va, nella peggiore delle ipotesi, dai cinque ai sei milioni, e nella migliore dai 15 ai 16. La torta da dividere, quindi, non è molto grande: ecco perchè dicevo che la discussione ha dato al problema una importanza maggiore di quella che effettivamente ha.

In ogni caso il Ministero delle finanze non ha voluto scegliere gli enti che hanno fatto maggiori pressioni, ma ha scelto alcuni enti che perseguono fini di evidente interesse sociale, come, ad esempio, la Croce Rossa Italiana, la Confederazione delle Misericordie di Firenze, la Federazione Pro-Infanzia mutilata, ecc. Naturalmente, se dovessimo considerare tutti gli enti che perseguono fini di alto interesse sociale, io credo che ognuno di noi avrebbe per lo meno decine di proposte da avanzare, ed allora la elencazione non finirebbe più. Si sono scelti, pertanto, quegli enti che già da tempo avevano fatto presente la necessità di un sussidio attraverso i proventi delle lotterie. Altri enti, come il Consorzio per la difesa della Gondola di Venezia e l'ente Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, sono stati inclusi perchè vi erano già degli impegni precedenti che il Ministero ha creduto di dover soddisfare.

Bisogna d'altra parte tener presente che con

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

20ª RIUNIONE (25 luglio 1950)

questo disegno di legge si è voluto adottare il criterio opposto a quello seguito precedentemente ed al quale, l'onorevole relatore ha accennato; che, cioè, il 90 per cento dei proventi delle lotterie fosse destinato all'Erario e il Ministro delle finanze, con proprio decreto, distribuisse le somme incamerate a fini di assistenza, valendosi della sua normale discrezionalità. Con questo disegno di legge, invece, si è voluto cambiare sistema, predisponendo un piano di distribuzione, purchè naturalmente ci siano fondi da distribuire. Ora, il Parlamento può scegliere l'uno o l'altro sistema; tuttavia in sede di discussione di questo disegno di legge, che attua il sistema del piano di riparto preventivamente fissato, non credo che sia possibile ritornare al sistema della distribuzione lasciata alla discrezionalità del Ministero delle finanze, più o meno consigliato e coadiuvato da una Commissione di parlamentari.

Credo con ciò di avere risposto in breve a tutte le osservazioni. Prima di terminare debbo, però, ricordare che se vi sarà una possibilità di fare nella prossima stagione questa lotteria, essa dovrà essere collegata con una grande manifestazione sportiva da tenere in un importante centro dell'Italia meridionale, qual'è la città di Napoli, entro il febbraio del 1951, perchè a maggio si dovrà svolgere la lotteria di Monza. Ora, tenendo presente che il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati — e questo che porto e il solito banale argomento, ma di carattere estremamente pratico — è evidente che se venissero apportate al disegno di legge stesso delle modificazioni, l'altro ramo del Parlamento non potrebbe riesaminarlo che dopo le ferie estive, e la lotteria pertanto non potrebbe più aver luogo. Dicendo questo non intendo naturalmente esercitare alcuna pressione su quelle che saranno le deliberazioni della Commissione: ho espresso solo i fatti così come si presentano perchè siano valutati obiettivamente.

**RIZZO GIAMBATTISTA.** L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha voluto dimostrare quanto sia modesta l'importanza materiale della questione che stiamo trattando. Però, se è modesta l'importanza materiale della questione, questa ha un'importanza politica e psicologica di un certo rilievo. Noi dobbiamo partire, nell'impostazione del pro-

blema in esame, da un decreto legislativo, il quale attribuisce allo Stato, e per esso al Ministero delle finanze, la facoltà di distribuire, con criterio discrezionale — criterio sempre sottoposto al normale controllo parlamentare — i proventi netti della lotteria « Italia ».

Orbene, io mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi proprio sul nome della lotteria « Italia » e sulla conseguente necessità di ripartire i suoi proventi che, come abbiamo saputo, sono modesti, tra enti delle varie regioni d'Italia. Dico questo non perchè io voglia portare qui questioni di carattere particolaristico o regionalistico, ma perchè una legge di questo genere, nello stato attuale di sospetto che esiste in alcune parti d'Italia verso tutto ciò che si fa relativamente alla ripartizione dei benefici, può essere male intesa. A ciò si potrà obiettare che è una valutazione di carattere sociale quella che ha indotto il Parlamento a favorire determinati enti nazionali nell'assegnazione dei proventi previsti dal presente disegno di legge. Esso, però, contempla anche altri enti che sono collegati a determinate iniziative locali, iniziative nobilissime che io apprezzo e contro le quali, naturalmente, non ho nulla da osservare. In ogni modo, poichè la giustificazione che si può dare dell'assegnazione dei proventi della lotteria « Italia » a queste iniziative locali è quella che ha ricordato l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, che, cioè, è apparso evidente l'interesse sociale di queste iniziative, io sono costretto a far presente che ci sono tante altre iniziative locali — e credo che vengano subito alla memoria di ciascuno di voi — che possono pretendere legittimamente questo riconoscimento da parte del Parlamento, anche se questo riconoscimento, poi, non possa tradursi, dal punto di vista materiale, in una sovvenzione veramente notevole.

Per queste considerazioni mi sentirei di votare con maggiore tranquillità il testo originario del decreto legislativo, nel quale si prevedeva che la distribuzione dei proventi era effettuata con criterio discrezionale dal potere esecutivo e quindi sottoposta al controllo del Parlamento.

**RICCIO.** Nella speranza di conciliare i diversi punti di vista presento il seguente ordine del giorno:

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

20ª RIUNIONE (25 luglio 1950)

« La Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi invita il Governo ad applicare la ripartizione prevista dal disegno di legge — Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria « Italia » — solo per l'anno 1951, predisponendo per gli anni successivi una nuova legge organica sulla materia ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiaro di accettare l'ordine del giorno presentato dal senatore Riccio.

BOSCO. A mio avviso non si dovrebbe accettare un ordine del giorno con cui si invita il Governo ad applicare temporaneamente, per un anno, una legge la quale, nel suo contenuto, non ha limiti di applicazione per quel che riguarda la sua durata.

Inoltre, anche volendo sopprimere la prima parte dell'ordine del giorno presentato dal senatore Riccio, nella quale si invita il Governo ad applicare la legge in esame per un solo anno, e lasciando quindi la parte dell'ordine del giorno stesso relativa all'invito al Governo di predisporre per gli anni successivi una nuova legge organica in materia, tutto ciò per me non avrebbe alcun valore pratico perchè in ultima analisi con un'eventuale approvazione, senza modificazioni, del disegno di legge in esame noi non faremmo altro che accettare, per un numero illimitato di anni, il criterio della ripartizione dei proventi di cui all'articolo 2, modificato dal provvedimento in discussione, del decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1328. Per tutte queste considerazioni e perchè anche sono convinto che gli enti elencati nel presente disegno di legge non siano i soli bisognosi di aiuto dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per le finanze ha fatto presente che se il disegno di legge in discussione dovesse essere modificato dalla nostra Commissione si incorrerebbe in un grave inconveniente, la prossima lotteria « Italia », collegata con una manifestazione sportiva, non potrebbe, cioè, più aver luogo nel febbraio del 1951. Ciò accadrebbe perchè il disegno di legge, modificato dal Senato, dovrebbe ritornare alla Camera dei deputati, la quale non potrebbe certo approvare le modificazioni apportate dalla nostra Commissione al disegno di legge stesso, prima delle imminenti ferie estive.

Per queste considerazioni, ritengo che si potrebbe ovviare all'inconveniente di cui sopra approvando l'ordine del giorno presentato dal senatore Riccio.

RIZZO DOMENICO. Non sono affatto persuaso dalle ragioni addotte dal Sottosegretario di Stato per le finanze, che dovrebbero indurre la nostra Commissione ad approvare senza modificazioni il presente disegno di legge. Non mi sembra, infatti, che il ritardo dell'entrata in vigore del disegno di legge possa in qualche modo impedire la prossima effettuazione della lotteria « Italia ». Qui si tratta di stabilire soltanto la misura del riparto dei proventi della lotteria in questione fra vari enti, il che si può fare anche a lotteria compiuta. Che la lotteria « Italia » debba o pur no essere eseguita, ciò non dipende affatto dall'esistenza o meno di questa legge. Detto questo, dichiaro di associarmi all'emendamento proposto dal senatore Palermo.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Faccio osservare al senatore Rizzo Domenico che non è possibile impostare una lotteria senza un piano di propaganda ben determinato, il quale evidentemente richiede la collaborazione di dati enti che in tanto prestano la loro opera in quanto sanno di poterne ricavare benefici. Con un eventuale ritardo nell'entrata in vigore di questo disegno di legge che stabilisce il riparto dei proventi della lotteria « Italia », senza sapere, quindi, se, ad esempio, la Croce rossa italiana possa impegnarsi per la vendita di un determinato numero di biglietti, non sarebbe possibile prendere alcuna decisione in merito alla prossima effettuazione della lotteria anzidetta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione dell'ordine del giorno, presentato dal senatore Riccio, e che è stato accettato dal Sottosegretario di Stato per le finanze. Do lettura di quest'ordine del giorno:

« La Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi invita il Governo ad applicare la ripartizione prevista dal disegno di legge — Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 26 ottobre 1947, n. 1328, recante norme per l'effettuazione della lotteria " Italia " — solo per l'anno 1951, predisponendo per gli anni suc-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

20ª RIUNIONE (25 luglio 1950)

cessivi una nuova legge organica sulla materia ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'ordine del giorno del senatore Alberti Giuseppe:

« La Commissione speciale del Senato per la ratifica dei decreti legislativi fa voti affinché la percentuale assegnata alla Croce rossa italiana sui proventi della lotteria "Italia" venga destinata, almeno per un terzo, all'assistenza dei cancerosi poveri inoperabili ».

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Accetto l'ordine del giorno del senatore Alberti Giuseppe come raccomandazione.

PRESIDENTE. Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

*Articolo unico*

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1328, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 2. — È sostituito dal seguente:

I proventi della Lotteria nazionale « Italia », al netto della tassa di bollo, delle spese di organizzazione ed esercizio e dell'ammontare complessivo dei premi, sono ripartiti a favore dei seguenti enti nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1° Croce Rossa Italiana . . . .	30 per cento	
2° Ente « Il villaggio del fanciullo » di Gallipoli . . . . .	20 »	»
3° Consorzio per la difesa della Gondola di Venezia . . . . .	15 »	»
4° Ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » . . . . .	10 »	»
5° Confederazione delle Misericordie, con sede in Firenze . . .	10 »	»
6° Federazione « Pro Infanzia Mutilata » . . . . .	15 »	»

Ricordo che il senatore Palermo ha presentato il seguente emendamento: al numero 1, Croce Rossa Italiana, sostituire alle parole « 30 per cento » le altre « 20 per cento » e aggiungere alla fine dell'articolo un n. « 7, Fondazio-

ne degli italiani all'estero per l'assistenza all'infanzia (Casa serena - Bologna), 10 per cento ». Domando al senatore Palermo se insiste nel suo emendamento.

PALERMO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Palermo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui già è stata data lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei provveditorati alle opere pubbliche » (N. 942) (Approvato dalla Camera dei deputati); e discussione e rinvio del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei provveditorati regionali alle opere pubbliche » (N. 1099) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, concernente modificazioni alle disposizioni sulla esecuzione di opere pubbliche e alle norme sulla costituzione e il funzionamento dei provveditorati alle opere pubbliche » e la discussione del disegno di legge: « Ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37, e 25 luglio 1947, n. 937, concernenti norme sulla costituzione ed il funzionamento dei provveditorati regionali alle opere pubbliche ». Questi due disegni di legge saranno discussi insieme vertendo sulla stessa materia.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Focaccia.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

20ª RIUNIONE (25 luglio 1950)

FOCACCIA, *relatore*. Del primo disegno di legge fu già iniziata la discussione, ma essa fu sospesa in attesa della ratifica dei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 37 e 25 luglio 1947, n. 937, riguardanti egualmente i provveditorati alle opere pubbliche.

Ora, questi decreti legislativi sono stati ratificati senza modificazioni dalla Camera dei deputati; quindi il nostro esame può riprendere su tutta la materia.

Il primo disegno di legge, contrassegnato dal n. 942 degli stampati del Senato, reca due modificazioni al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, che propongo siano approvate. Dal punto di vista tecnico non vi è alcuna osservazione da fare. Dato, poi, che il Ministro ci ha annunciato che presenterà un disegno di legge per il riordinamento dei provveditorati alle opere pubbliche, in attesa che ciò avvenga, propongo senz'altro l'approvazione dei due disegni di legge in esame.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il problema della ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, che presuppone a sua volta la ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, non è così semplice come appare esaminando la questione dal solo punto di vista tecnico, secondo quello che ha fatto il relatore, senatore Focaccia. Infatti l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, reca: « Con decreto presidenziale nella

forma della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro e con quello per l'agricoltura e foreste, possono essere variati il numero e le circoscrizioni territoriali dei Provveditorati ».

Poichè oggi la Costituzione è già in vigore e poichè la Costituzione stessa all'articolo 97 stabilisce che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, mi sembra evidente il contrasto tra questa precisa norma costituzionale e l'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37. La legge 31 gennaio 1926, n. 100, come altra volta ho sostenuto contro il diverso avviso del collega Bisori, contrasta con le norme della Costituzione vigente. Mi sembra, quindi, necessario rinviare la discussione di questi due disegni di legge per meglio approfondire la questione, da me accennata, del contrasto di una norma contenuta in uno dei decreti legislativi da ratificare con una precisa disposizione costituzionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti la proposta di rinviare la discussione dei due disegni di legge in esame.

Chi approva tale proposta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 19,30.